

**ATTO COSTITUTIVO associazione :**  
**PERITI, ESPERTI, RICOSTRUTTORI LUCANI ASSOCIATI**  
**P.E.R.L.A.**

**con sede in potenza**

L'anno 2011 il giorno 8 Del mese di FEBBRAIO fra i Signori

- Michele Dores Nato a Potenza il 15/07/1978 residente a Potenza, viale marconi 41 C.F.: DRSMHL78L15G942Z
- Carlo Ostuni Nato a Potenza il 25/01/1973 residente a Potenza, via delle med. Olimpiche 36 C.F.: STNCRL73A25G942O
- Marco Infantino Nato a Potenza il 10/01/1972 residente a Potenza, via Tirreno 16 C.F.:NFMNRC72A10G942V
- Gerardo Magro Nato a Acquaviva delle fonti (ba) il 24/04/1978 residente a Ruoti (pz), via strada fontana sporta 23 C.F.:MGRGRD78C24A048K
- Pietro Antonio Furiati Nato a Potenza il 13/06/1976 residente a Potenza, via Fermi 2 C.F.: FRTPRN76H13G942I
- Salvatore Frungieri nato A Potenza il 11/07/1973 residente a Potenza in via Copenaghen s.n.c. C.F.: FRNSVT73L11G942C
- Rocco Di Tolla nato a Potenza il 28/12/1968 residente a Potenza in via delle Querce 17 C.F.: DTLRCC68T28G942S
- Francesco Guarini nato a Satriano di Lucania (pz) residente a Satriano di Lucania (pz) in c.so Trieste 57, C.F.: GRNFNC54M02G614U

si conviene e si stipula quanto segue:

1 - E. costituita l'Associazione denominata P.E.R.L.A. ( periti , esperti e ricostruttori lucani associati)

2 - La sede della Associazione e stabilita in Potenza alla via Tirreno snc c/o Infortunistica Global Service

3 - L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica e non intende avere per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali e sarà retta e regolata dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di "Associazioni no profit". Essa ha lo scopo di:

- tutelare gli interessi collettivi ed individuali dei suoi iscritti nell'ambito del mondo del danno;
- contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dell'accertamento e stima dei danni in genere;
- valorizzare, difendere, tutelare, garantire ed incrementare la professionalità dei propri iscritti e vigilare sulla moralità ed il comportamento degli stessi;
- promuovere e diffondere la cultura della sicurezza stradale

4 - L'Associazione è retta dallo Statuto composto da n 24 articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

In particolare, per adeguarsi a quanto previsto dal DL 4 dicembre 1997 n. 469, lo Statuto ribadisce che:

- l'adesione a P.E.R.L.A., così come il recesso, sono liberi e volontari;
- il funzionamento della Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci;
- le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito;
- è escluso qualsiasi scopo di lucro.

5 -I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo quinquennio nelle persone dei Signori:

- 1 CARLO OSTUNI
- 2 FRANCESCO GUARINI
- 3 SALVATORE FRUNGIERI
- 4 GERARDO MAGRO

eleggono il poi alla carica di Presidente il signor MICHELE DORES  
il quale nomina Segretario-tesoriere il Signor MARCO INFANTINO

eleggono in fine il collegio dei probi viri-revisori composto dai sig. ri :

- 1 PIETRO ANTONIO FURIATI
- 2 ROCCO DI TOLLA

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti.


7-Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità competenti.

8 - Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Michele Dores  
Carlo Ostuni  
Marco Infantino  
Gerardo Magro  
Francesco Guarini  
Pietro Antonio Furiati  
Rocco Di Tolla  
Salvatore Frungieri



AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE REGIONALE DI POTENZA	
825	162,00
	78,68
	231,68
28 FEB 2010	5,16
PER DELEGA DEL DIRETTORE	
Ufficio di Servizio N. 3/1/2010	



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**STATUTO ASSOCIAZIONE**  
**“PERITI , ESPERTI E RICOSTRUTTORI LUCANI ASSOCIATI”**  
**P.E.R.L.A.**

**Titolo I° - Denominazione, scopo, durata**

- Art. 1. È costituita in Potenza l'Associazione P.E.R.L.A. – Periti , Esperti e Ricostruttori Lucani Associati. Associazione di periti assicurativi, danni ed esperti nel mondo del danno della Basilicata ;
- Art. 2. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica e non intende avere per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali e sarà retta e regolata dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di “*Associazioni no profit*”. Essa ha lo scopo di:
- 2.1. tutelare gli interessi collettivi ed individuali dei suoi iscritti nell'ambito del mondo del danno;
  - 2.2. contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dell'accertamento e stima dei danni in genere;
  - 2.3. valorizzare, difendere, tutelare, garantire ed incrementare la professionalità dei propri iscritti e vigilare sulla moralità ed il comportamento degli stessi;
  - 2.4. promuovere e diffondere la cultura della sicurezza stradale ;
- Art. 3. La durata dell'associazione è illimitata.

**TITOLO II° - Patrimonio ed esercizi sociali**

- Art. 4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- 4.1. Beni mobili ed immobili;
  - 4.2. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - 4.3. Eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e partecipazioni ad altre Associazioni. e le entrate dell'associazione sono costituite dalle:
  - 4.4. Quote sociali;
  - 4.5. Ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  - 4.6. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

**TITOLO III° - Soci**

- Art. 5. Sono SOCI gli iscritti in regola con il pagamento della annuale quota sociale.
- 5.1. I SOCI si suddividono in ASPIRANTI, AGGREGATI, EFFETTIVI e FONDATORI;
  - 5.2. Sono SOCI FONDATORI coloro i quali hanno contribuito alla costituzione dell'associazione e risultano da apposito elenco depositato agli atti ed allegato al presente Statuto;
  - 5.3. Sono SOCI EFFETTIVI gli iscritti all'Associazione in regola con l'annuale pagamento della quota sociale alla data di approvazione del presente Statuto;
  - 5.4. Sono SOCI ASPIRANTI coloro i quali la cui domanda di ammissione, contenente la specifica ed incondizionata accettazione del presente Statuto, verrà accettata dal consiglio Direttivo. I SOCI ASPIRANTI potranno acquisire il titolo di SOCIO EFFETTIVO solo:
    - 5.4.1. dopo due anni solari di regolare iscrizione;
    - 5.4.2. solo a seguito di invito fatto direttamente dall'associazione, dopo la decisione in tal senso adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di 2/3;
    - 5.4.3. abbia versato il contributo a fondo perduto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione sia del Bilancio Consuntivo che di quello di Previsione.
    - 5.4.4. Sono SOCI AGGREGATI gli ASPIRANTI che non ottemperino a quanto previsto al p.p. 5.4.3.,
  - 5.5. Solo ed esclusivamente i SOCI EFFETTIVI e FONDATORI hanno diritto di voto;
  - 5.6. I SOCI che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati SOCI a tutti gli effetti anche per l'anno successivo, con obbligo al versamento della quota associativa annuale, senza il quale perderanno la loro qualifica.
- Art. 6. Possono essere SOCI:
- 6.1. I periti assicurativi così definiti dal codice delle Assicurazioni Private ovvero iscritti al R.N.P.A. c/o Isvap;
  - 6.2. I periti ricostruttori di sinistri;
  - 6.3. I periti esperti e specialisti in materia di trasporti terrestri, marittimi ed aerei;
  - 6.4. I periti esperti e specialisti in materia assicurativa in genere (Incendi, furti, ecc.);
  - 6.5. Altre categorie professionali connesse e/o interagenti con il mondo del danno sia a cose che a persone;
  - 6.6. Le Persone giuridiche , il cui scopo sociale sia in linea con i principi dell'associazione
- Art. 7. I SOCI hanno diritto di usufruire di tutto quanto messo a loro disposizione dall'Associazione;
- Art. 8. Le decisioni di iscrizione / cancellazione dei SOCI dovranno essere annotate nel “LIBRO SOCI”.

## TITOLO IV° - Amministrazione

Art. 9. L'Assemblea dei SOCI, elegge il Presidente dell'Associazione e nella stessa seduta elegge 4 (quattro) componenti il Consiglio Direttivo. Esso ha il compito, con il Presidente, di amministrare l'Associazione e restano in carica per 3 (tre) anni.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiamando il primo dei non eletti e così successivamente.

L'Assemblea, dietro proposta del consiglio direttivo, decide a maggioranza l'adesione sia ad associazioni a carattere nazionale che individuale o federativo, con altre associazioni di province o regioni o nazionalità diverse, appartenenti e non alla C.E.E. nonché a Sindacati nazionali e non di categoria. Il consiglio direttivo, inoltre nomina i propri Rappresentanti in seno alle altre Associazioni a cui ha aderito.

Art. 10. Il Consiglio nella seduta di insediamento, elegge al proprio interno il Vice Presidente, Il segretario ed il tesoriere e nessun compenso è dovuto al presidente ed ai componenti il Consiglio.

Art. 11 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ed opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque per deliberare in ordine ai bilanci ed alla determinazione della quota associativa ed almeno due volte l'anno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria l'effettiva presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal presidente ed in sua assenza dal vice presidente ed in caso dell'assenza di entrambi, dal componente più anziano di iscrizione ed a parità dal più anziano d'età.

Della riunione del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 12. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea.

Art. 13. Il Presidente ed in sua assenza il Vice presidente, rappresenta legalmente ed ad ogni effetto l'associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio, ne cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio stesso. Nei casi di comprovata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione.

## TITOLO V° - Assemblea

Art. 14. I SOCI sono convocati in Assemblea dal consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, mediante comunicazione scritta anche via posta elettronica con attestazione di ricevimento almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata su domanda, motivata e sottoscritta, da almeno un terzo dei SOCI.

Art. 15. L'Assemblea delibera sui bilanci, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sulla nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri - Revisori, sulle modifiche dello Statuto e su quanto altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 16 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di parola e voto tutti i SOCI in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I SOCI ASPIRANTI ed AGGREGATI hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto e di parola.

I SOCI possono farsi rappresentare da altri SOCI, anche se componenti il Consiglio direttivo e sono ammesse deleghe nel numero massimo di una per SOCIO. Non sono ammesse deleghe quando l'argomento all'Ordine del giorno riguarda i SOCI stessi.

Art. 17 L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal vice presidente ed in mancanza di entrambi l'assemblea elegge il SOCIO che dovrà dirigere i lavori. L'assemblea, se ritenuto necessario dal Presidente, elegge due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità e validità delle deleghe, nonché garantire il regolare svolgimento dei lavori dell'Assemblea. Il Segretario redigerà verbale nell'apposito registro che verrà sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 18 Le Assemblee sono validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C..

## TITOLO VI° - Collegio dei Probiviri - Revisori

Art. 19. La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei Probiviri – Revisori, costituito da 2 (due) membri eletti annualmente dall'assemblea dei SOCI per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili oltre il segretario tesoriere dell'associazione.

I Probiviri – Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui bilanci annuali e potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale, avranno facoltà di procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad azioni di ispezione e controllo.

Nel caso di morte o dimissioni di uno dei suoi componenti, il consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Collegio decide, quale collegio arbitrale, su ogni controversia che possa insorgere tra i vari Organi o fra i SOCI e l'associazione.

## TITOLO VII° - Scioglimento

Art. 20. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei SOCI a maggioranza qualificata che provvederà anche, alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

## TITOLO VIII° - Disposizione Aggiuntive e Transitorie

Art. 21. I Soci Fondatori, riuniti in assemblea dopo la formale costituzione dell'associazione, compongono la prima assemblea ed eleggono al proprio interno il primo consiglio direttivo provvedendo a quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto.

Art. 22. A parziale deroga di quanto all'art. 9 il primo consiglio direttivo rimane in carica 5 anni per garantire l'avvio dell'associazione in linea con i principi che ne hanno ispirato la costituzione.

Art. 23. Per qualsiasi regolamentazione non prevista nel presente statuto si rinvia ad appositi regolamenti, predisposti dal consiglio direttivo in carica ed in assenza di tali regolamenti si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 24. le modifiche statutarie vengono approvate dall'assemblea a maggioranza qualificata.